



COMUNE DI PONTEREDERA

Provincia di Pisa


REGOLAMENTO URBANISTICO

Piano Operativo

Quadro d'unione



VALDERA
UNIONE DEI COMUNI



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

STATO DI VARIANTE

1° Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici

Progettazione e Responsabile Unico Procedimento
Arch. Massimo Parrini

Gruppo di lavoro:

Arch. Pian. Marco Salvini
Arch. Luca Magnozzi
Arch. Mauro Montagnani
Arch. Luca Aringhieri
Geom. Elisa Gianì

Assistenza
tecnica-amministrativa:

Dott.ssa Barbara Cantini
Sig.ra Stefania Collecchi
Sig.ra Tiziana Gorini
Sig.ra Monica Vannucci
Sig. Massimo Gasperini

Adozione:

Delibera C. C. n. 2 del 25/2/2014

Approvazione e parziale riadozione

Delibera C. C. n. 8 del 17/03/2015

(BURT n. 16 del 22 aprile 2015)

Approvazione aree oggetto di
riadozione

Delibera C. C. n. 1 del 23/02/2016

(BURT n. 10 del 9 marzo 2016)

Data:

Aprile 2019

Sindaco: Avv. Simone Millozzi

Segretario Generale: Dott.ssa Tiziana Picchi

Garante della comunicazione: Dott.ssa Simona Luperini

Adozione variante di rigenerazione urbana:

Delibera C. C. n. 9 del 28/02/2017

Approvazione variante di rigenerazione urbana:

Delibera C.C. n. 7 del 27/03/2018

Art. 31.2 - Zona di rispetto ferroviario – G2b Corridoio infrastrutturale per nuovo raccordo scalo merci – zona industriale di Gello e porto di Livorno.

1. Nelle Tavv. 3 e 4, in analogia alle tavv. 14a, 14b e 14c del P.S., è riportato un corridoio infrastrutturale costituente il tracciato per l'installazione del binario di raccordo tra l'area destinata ad accogliere il nuovo scalo merci e centro intermodale, in margine sud della linea ferroviaria Firenze-Pisa in località "Capannone", e la zona industriale di Gello. È inoltre individuato un ipotetico corridoio infrastrutturale parallelo all'argine del Canale Scolmatore per il collegamento ferroviario con il porto di Livorno.
2. Il tracciato individuato non costituisce vincolo ostativo alla realizzazione di viabilità stradale con il quale può condividere infrastrutture e accessori, mentre costituisce vincolo di inedificabilità per le porzioni ricadenti all'interno dei comparti edificatori per una fascia complessiva larga 40 m.

Art. 32 – Zona di rispetto stradale – G3

1. La zona di rispetto stradale, detta anche "fascia di rispetto stradale", è costituita dalle aree poste ai lati delle strade volte ad assicurare la corretta visibilità, la sicurezza e per consentire eventuali ampliamenti e rettifiche.
2. La zona di rispetto non può essere oggetto di realizzazione di alcun manufatto in elevazione ad eccezione delle strutture **definite nell'Allegato 6d alle presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA)**, nonché di infrastrutture per consentire l'armamento di binari ferroviari, adeguatamente protetti e/o realizzati senza pregiudizio della sicurezza stradale.
3. Le dimensioni delle fasce di rispetto relative alle strade presenti sul territorio comunale sono quelle indicate, secondo le specifiche classificazioni (A-Autostrade; B-Strade extraurbane principali; C-Strade extraurbane secondarie; D-Strade urbane di scorrimento; E-strade urbane di quartiere; F-Strade locali) e tipologie (interne o esterne ai centri abitati) dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione (D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni), se non diversamente indicato nelle Tavole e nelle specifiche norme relative alle zone omogenee o al sistema infrastrutturale del R.U.
4. Per gli edifici esistenti, fermo restando i criteri di tutela e conservazioni per quelli elencati nell'Allegato C, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro architettonico, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma, addizione volumetrica, sostituzione edilizia e demolizione edilizia, così come definiti all'art. 27, compreso il cambiamento di destinazione d'uso se compatibile con la tipologia della strada.
5. Le addizioni funzionali, le addizioni volumetriche, gli interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica e gli ampliamenti comunque denominati e previsti per la zona omogenea entro cui l'edificio ricade, sono possibili purché non comportino l'avanzamento degli edifici verso il fronte stradale e comunque previo parere favorevole dell'ente competente.
6. La manutenzione, la cura e la pulizia delle zone di rispetto stradale è a carico dei proprietari ed è obbligatoria per la sicurezza e il decoro dell'ambiente.